

## NUOVI SOCI:

L'ingresso all' associazione ZEN LAND NONANTOLA A.S.Dilettantistica prevede la compilazione della domanda di adesione a socio e il versamento della quota associativa. ZEN LAND NONANTOLA A.S.D. è affiliata alla UISP codice di affiliazione n° 22001445, numero di registro C.O.N.I. N° 241952 L'adesione a socio prevede la presentazione di idoneo certificato medico per lo svolgimento delle attività non agonistiche e al rispetto delle norme previste dallo Statuto Sociale Il Socio autorizza che i dati vengano trattati con modalità cartacea e informatica. E' sempre gradito da parte del nuovo socio fissare un colloquio preventivo con l'insegnante per riportare eventuali problemi fisici o di salute, o eventuali interventi chirurgici.



ENTE DI PROMOZIONE  
SPORTIVA  
RICONOSCIUTO  
DAL CONI



## REGOLAMENTO ABBONAMENTI

### ABBONAMENTO MENSILE

1 LEZIONE ALLA SETTIMANA (4 LEZIONI AL MESE)

2 LEZIONI ALLA SETTIMANA (8 LEZIONI AL MESE)

3 LEZIONI ALLA SETTIMANA (12 LEZIONI AL MESE)

### ABBONAMENTO TRIMESTRALE

1 LEZIONE ALLA SETTIMANA (12 LEZIONI A TRIMESTRE)

2 LEZIONI ALLA SETTIMANA (24 LEZIONI A TRIMESTRE)

3 LEZIONI ALLA SETTIMANA (36 LEZIONI A TRIMESTRE)

PACCHETTO 5 INGRESSI

VALIDITA' 6 SETTIMANE

PACCHETTO 10 INGRESSI

VALIDITA' 8 SETTIMANE

Note importanti:

Avvisare eventuale assenza entro le 24 ore precedenti l'inizio della lezione per i corsi di gruppo. In caso di mancato avviso la lezione verrà considerata come effettuata. Per eventuali recuperi prendere accordi con l'insegnante o la segreteria.

ALLEGATO A)

## STATUTO DELLA "ZEN LAND NONANTOLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE"

### TITOLO I

Denominazione – sede

#### Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Nonantola, via Copernico n° 75, un'associazione che assume la denominazione "Zen Land Nonantola Associazione sportiva dilettantistica, di promozione sociale e culturale".

L'attività potrà essere svolta presso la sede sociale, eventuali unità locali, altre associazioni con attività affine e in occasione di manifestazioni, fiere ed eventi inerenti le attività di cui al successivo art. 3 del presente statuto.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### TITOLO II

Scopo – Oggetto

#### Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo

soddisfacimento di interessi collettivi.

### Articolo 3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare la ginnastica, la danza, la cultura fisica, la salute e l'armonia del corpo, il benessere in ogni sua manifestazione e livello ed eventualmente anche altre discipline, specie per i ragazzi, giovani e anziani;
- b) intraprendere un nuovo percorso di crescita personale e di benessere psico-fisico, tramite discipline olistiche per la salute dette semplicemente BioDiscipline volte a stimolare le risorse naturali dell'individuo e ad ottenere una migliore qualità di vita e mirate al benessere e alla difesa delle migliori condizioni della persona della vita;
- c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, centri medico-sanitario, dietetico e/o fisioterapico con osservanza, ove necessaria, delle norme in materia sanitaria;
- d) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche rivolte a persone portatrici di handicap o con problemi fisici di varia natura attraverso l'organizzazione di corsi di ginnastica, di rieducazione motoria e di svago in generale cercando di valorizzare l'aspetto umano e diffondere la solidarietà tra le persone;
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- g) avanzare proposte ad enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionale di scuola, d'istituto, etc.) per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;
- h) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti e alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani.

### TITOLO III

#### Soci

### Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

#### Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

#### Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tali quote dovranno essere determinata con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **TITOLO IV**

#### **Recesso - Esclusione**

#### Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

#### Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo associativo per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

#### Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

### **TITOLO V**

Risorse economiche – Fondo Comune

#### Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## Esercizio Sociale

### Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1/9 al 31/8 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## TITOLO VI

### Organi dell'Associazione

### Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

## Assemblee

### Articolo 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

### Articolo 15

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quanto volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

### Articolo 16

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un

associato.

In prima convocazione l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

#### Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### Consiglio Direttivo

#### Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

#### Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangano in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### Presidente

#### Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Articolo 22

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 (tre) anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

#### Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

### TITOLO VII

#### Scioglimento

#### Articolo 24

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

#### Norma finale

#### Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.